

In esecuzione della presente deliberazione sono stati
Emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____

N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 18/10/2010

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, in favore della ditta Costruzioni Catalano Filippo, s.a.s. di Catalano Salvatore, seguito sentenza n. 105/2004.

L'anno **duemiladieci**, il giorno **diciotto**, del mese di **ottobre**, alle **ore 19,25 e seguenti**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla **seduta di inizio** (1), disciplinata dall'art.19, co. 16, dello Statuto Comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri Comunali		Pres/Ass	Consiglieri Comunali		Pres/Ass
Pappalardo	Giuseppe	X	Messina	Rosaria Filippa	X
Zappulla	Nicola	X	Limina	Natala	X
Moschella	Antonino	X	Brunetto	Maria	X
Prestipino	Rosario	X	Buda	Giuseppe	X
Prestandrea	Augusto	X	Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X
Formica	Antonino	X	Di Bella	Mario	X
Spinella	Salvatore	X			
Fasano	Grazia	X			
Sorbello	Rosario	X			
Assegnati n. 15	In carica n. 15		Assenti n. 06	Presenti n. 09	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Sig. Pappalardo Giuseppe.

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.

Partecipa il Sindaco, dr. arch. Petralia Antonio Filippo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi del citato art. 19, co. 16, dello Statuto Comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica. (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 9 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, i Sigg.: Ponturo Vincenzo Massimiliano – Prestandrea Augusto – Spinella Salvatore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

(1) Inizio; ripresa; prosecuzione.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Il Presidente del consiglio dà lettura del dispositivo della proposta in argomento.

In assenza di interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la stessa.

Con 09 (nove) voti favorevoli su 09 (nove) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

Richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

1. di approvare la proposta in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 33 DEL 21/09/2010

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, in favore della ditta di Costruzioni Catalano Filippo s.a.s. di Catalano Salvatore, seguito sentenza n° 105/2004.

DATA
20/09/2010

PRESO ATTO della sentenza n° 105/2004 emessa dalla Corte di Appello di Catania, sez. Prima Civile, su causa iscritta al n° 193 R.G., avente ad oggetto "risarcimento danni da espropriazione";
ACCERTATO che con la superiore sentenza il Comune di Calatabiano, appellante, viene condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.100,23 di cui € 750,00 per onorario di avvocato ed € 92,97 per spese;

PRESO ATTO che, con nota a firma dell'avv. Alberto Bonaccorso introitata agli atti dell'Ente al prot. gen. n° 13022 del 14/09/2010, viene sollecito il pagamento delle spese legali liquidate in sentenza in favore del sig. Catalano Salvatore, legale rappresentante della "Impresa di Costruzione Catalano Filippo s.a.s. di Catalano Salvatore";

LETTA l'ulteriore nota del prefato professionista, segnata al prot. gen. dell'Ente al n° 13144 del 16/09/2010, con la quale vengono, anche, comunicate le coordinate bancarie della ditta creditrice;

CONSIDERATO sussistente l'interesse dell'Ente a liquidare le spettanze dovute, onde evitare ulteriori aggravii economici. Successivamente, si procederà nei confronti della menzionata compagnia di Assicurazione "Fondiarria Assicurazione S.p.A. Agenzia Generale di Giarre, per il recupero delle somme;

ACCERTATO CHE il debito da riconoscere non è prescritto a termine di legge;

VISTO l'art. 194 comma 1° lettera a) del D.lgs. 267/00;

SI PROPONE


Per i motivi espressi in narrativa, di:

- **RICONOSCERE**, ai sensi del l'art. 194 comma 1°, lettera a), del D.lgs. 267/2000 il debito di cui in premessa per l'importo di € 1.100,23, nei confronti della ditta di Costruzioni Catalano Filippo s.a.s. di Catalano Salvatore, nato a Catania il 19/07/1977;
- **PROCEDERE** al pagamento, in unica soluzione;
- **FINANZIARE** la spesa, imputandola al Cap. 1.01.08.03/1 del Bilancio dell'esercizio finanziario corrente.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:** FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~ per i seguenti motivi:*

Calatabiano, li 20/09/2010



Il Resp.le Area Amm.va
(dr. Salvatore Sparta)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2006 all'intervento

2.0208.08/1 I.P. 2.112/2010


Calatabiano li, 21/09/2010



Il Resp.le del Servizio Finanziario
(g. Pennino Rosalba)

del. n. 105
del
5 FEB. 2004
COPIA

29/04/04
C. P. P. P.
C. P. P. P.



del 5 FEB. 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In decis. il 4/2/03
Decisa il 18/2/03
Depos. il
5 FEB. 2004

La Corte di Appello di Catania, Sezione Prima Civile, composta dai Sigg:

- DOTT. BENITO VERGARI Presidente
- DOTT. FRANCESCO VENTURA Consigliere
- DOTT. VITTORIA CANNADA-BARTOLI Consigliere Rel. Est.

Cron. 281
Rep. 129

dir. repertorio
da recuperare
con rilascio
Copie sentenza
A Bellinaria

ha emesso la seguente


SENTENZA

nella causa iscritta al n° 193 Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2001, avente come Oggetto: Risarcimento danni da espropriazione

TRA

016238

COMUNE DI CALATABIANO - in persona della Commissione Prefettizia, nominata con decreto n. 2082/2082 - 2000/13. 4/Gab, composta da Dott. Teresa Pace, Dott. Antonella Liotta e Dott. Carmelo Musolino, rappresentato e difeso giusta deliberazione commissariale n. 02 del 13.6.2000 dall'AVV.TO DINO ZAPPALA' per procura a margine dell'atto di citazione in appello. con studio in GIARRE - VIA MANZONI, 88/B.



APPELLANTE

E

CATALANO SALVATORE, nato a Catania il 19.7.1977. sia in proprio sia quale legale rappresentante della società Costruzioni Catalano Filippo, corrente in Acicastello. via Re Martino 167. Pulvirenti Agata quale esercente la potestà parentale sul figlio minore Catalano Alfio Mauro

Protocollo nr.: 0006184
del 28/04/10
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:
20100006184



Giovanni, nato a Catania il 9.4.86 residente in Acicastelli, via Re Martino, 167 e **Catalano Maria Rosaria**, nata a Catania il 16.7.79, residente in Acicastello, via Re Martino 167, quali eredi di **Catalano Filippo**, elettivamente domiciliati in **CATANIA VIA CONTE RUGGERO, 61**, presso lo studio **dell'AVV.TO FEDERICO TROMBETTA**, dal quale sono anche rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa

APPELLATI

E

COSENTINO PIETRO, nato a Calatabiano il 27.8.1914 residente in Roma via F. D'Ovidio n. 33.

APPELLATO CONTUMACE

La causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione del 4.7.2003

CONCLUSIONI

IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE HA COSI' CONCLUSO:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa accogliere lo spiegato appello per i motivi trascritti nell'atto di citazione ed in quest'atto di riassunzione, insistendo nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello, ritrascritte sinteticamente: a) richiamo del CTU per valutare la perizia di variante, in ordine ai lavori di scavo eseguiti dalla Impresa appaltatrice prodotta in copia: b) audizione come teste del D.L. ing. Garufi sui capitoli dedotti nell'atto di appello.

Condannare i convenuti alle spese dei due gradi di giudizio.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

IL PROCURATORE DEGLI APPELLATI HA COSI' CONCLUSO:

Piaccia alla Corte Ecc.ma. in via preliminare:

rigettare la riassunzione del processo del grado di appello notificato in data 29.1.2001 in quanto inammissibile e/o improcedibile, stante che l'ente non ha precedentemente notificato agli appellanti la sentenza n. 5471/2000 emessa dal Tribunale Civile di Catania, con la quale venne dichiarata l'incompetenza dello stesso, in quanto gli appellati rimasero contumaci nel giudizio promosso con atto di appello del 16.6.2000.

Nel merito rigettare tutti i motivi proposti dal Comune di Calatabiano avverso la sentenza n. 1321/99, in quanto inammissibili, infondati e pretestuosi.

Con vittoria di spese e compensi.

Posta così la causa in decisione

La Corte

riunita in camera di consiglio ha osservato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di riassunzione notificato il 31/1/2001 il Comune di Calatabiano, in persona della Commissione Prefettizia, esponeva di aver proposto appello, con atto notificato il 16-22/6/2000, avverso la sentenza del Pretore di Giarre dell'19/1/1999 (di cui aveva chiesto la riforma) citando gli appellati davanti al Tribunale di Catania che, con sentenza del 28/12/2000, aveva dichiarato la propria incompetenza e aveva rimesso le parti davanti alla Corte di Appello di Catania e citava Pietro Cosentino, Salvatore Catalano, Maria Rosaria Catalano e Agata Pulvirenti, nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore Alfio Mauro Giovanni Catalano.

regolare rappresentante della società Costruzioni Catalano Filippo, con sede in Accastello, Agata Pulvirenti, nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore Alfio Mauro Giovanni Catalano e Maria Rita Catalano, ^{τ.Η.}eredi di Filippo Catalano, i quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di riassunzione dell'appello per la mancata notifica della sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato la propria incompetenza e, nel merito chiedevano il rigetto dell'appello.

Pietro Cosentino, regolarmente citato presso lo studio del difensore costituito in primo grado, non si costituiva in giudizio.

Sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini trascritti in epigrafe la causa veniva rinviata all'udienza collegiale e posta in decisione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Pietro Cosentino che non si è costituito in questo grado del giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione al domicilio eletto, lo studio del procuratore costituito in primo grado l'avv. Santo Di Dio, con il rispetto dei termini di comparizione.

L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dagli appellati, i quali hanno denunciato la mancata notifica nei loro confronti della sentenza del Tribunale di Catania, della quale non avevano avuto conoscenza essendo rimasti contumaci nel giudizio svoltosi davanti a quel giudice, va rigettata.

Nell'ordinamento processuale vigente non vi è invero alcuna disposizione di legge che impone alla parte, che voglia proporre gravame avverso una pronuncia emessa nella contumacia di alcune parti di effettuare prima della

notifica dell'impugnazione, pena l'inammissibilità della medesima. la notificazione della sentenza.

L'appellante sostiene che erroneamente il Pretore di Giarre ha condannato al risarcimento di tutti i danni lamentati dal Cosentino per l'esecuzione dei lavori e per l'occupazione del terreno l'ente pubblico, escludendo la responsabilità della ditta appaltatrice dei lavori, che era invece l'unica responsabile perché aveva realizzato l'attraversamento del terreno di proprietà del Cosentino mediante uno scavo in trincea, che aveva comportato anche il taglio di diversi alberi, invece di eseguire lo scavo in galleria come previsto nel progetto approvato.

Gli appellati contestano l'appello e chiedono la conferma della sentenza del Pretore, basata sulle corrette conclusioni della consulenza tecnica di ufficio.

Alla stregua delle osservazioni del consulente di parte in primo grado affermano che l'opera è stata realizzata secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori, ma ignorano il punto focale della controversia: se l'esecuzione dell'appalto sia stata o no fedele al progetto approvato e se il collegamento tra la rete fognante, o meglio tra il collettore principale che costeggia la SS 114, e il depuratore nell'attraversamento del terreno del terreno in questione dovesse essere realizzato con uno scavo in trincea o galleria.

Il CTU nominato dal primo giudice ha accertato che la tubazione fognante attraversa per 38 metri il terreno del Cosentino, e che per la posa in opera della stessa e dei relativi pozzetti di ispezione è stato effettuato uno scavo della profondità di 4 metri e che l'area interessata dai lavori, e sconvolta dagli scavi era di circa mq.260. Dall'esame della perizia di variante (allegato

C della relazione di consulenza) il consulente ha tratto elementi utili per affermare la correttezza del comportamento dell'impresa Catalano, la quale, diversamente da quel che aveva sostenuto il Comune, si era legittimamente immessa nel fondo del privato ed aveva eseguito le opere appaltate conformemente al progetto di variante che prevedeva appunto l'attraversamento del fondo Casentino. In tal modo il consulente ha risposto esaurientemente ai quesiti a lui posti dal giudice e che riguardavano soprattutto la descrizione dei luoghi di causa "anche in relazione al sito in progetto previsto, dell'opera pubblica indicata in citazione.." e l'entità dei danni.



La sentenza impugnata, condividendo le conclusioni della ctu ha attribuito la responsabilità di tutti i danni cagionati al proprietario al mancato espletamento della procedura espropriativa da parte del Comune. Quest'ultimo fino all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17\6\1992 aveva insistito nelle difese precedentemente spiegate e incentrate sull'arbitrario spostamento, deciso dall'impresa, all'interno del fondo Casentino, del tracciato di collegamento tra collettore e rete fognante, e aveva precisato le conclusioni "riportandosi a quelle delle ctu"; soltanto nella comparsa conclusionale aveva denunciato l'adozione di un sistema diverso da quello previsto, cioè lo scavo in trincea invece di quello in galleria, da parte dell'impresa appaltatrice che sarebbe stata perciò l'unica responsabile dei danni arrecati, per l'occupazione della superficie in cui era posta la condotta e il taglio di diverse piante.

Di questo nuovo campo difensivo la decisione impugnata non fa alcun cenno, anche se la causa è stata rimessa in istruttoria una prima volta ed è stato

A handwritten signature in dark ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

disposta, con l'ordinanza del 15/12/1993, l'acquisizione degli atti progettuali e amministrativi dell'opera pubblica realizzata dall'impresa Catalano ed è poi stata nuovamente rimessa in trattazione, con ordinanza del 22/1/1998, per un supplemento di indagini tecniche per accertare se la part. 53 ricadesse nel terreno di proprietà di Pietro o di Carmela Cosentino

Dalla documentazione prodotta dal Comune di Catalabiano e precisamente dalla planimetria dei luoghi interessati nella quale sono segnati il percorso sulla particella n.53 di proprietà del Cosentino con un cerchio rosso che contorna la scritta "galleria" e l'indicazione ultima variante, si evince senza possibilità di equivoco che l'attraversamento in questione avrebbe dovuto essere eseguito con scavo in galleria e ciò è ulteriormente confermato dall'atto di sottomissione firmato anche dal titolare della ditta Catalano contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dello scavo in galleria in roccia e in terreno alluvionale e il libro delle misure in cui sono riportate le dimensioni, alla voce NP 10 e 11, delle gallerie in terreno roccioso e alluvionale. Nello stesso libro delle misure vi è però una schematica riproduzione dei luoghi (presumibilmente al foglio 64, privo di numerazione ma successivo al foglio 63) in cui si trova, sottolineato in rosso e segnato da due frecce rosse, un tratto in galleria - terreno sciolto, nel fondo Cosentino mentre nel terreno posto oltre la stradella vi un tratto di condotta a cielo aperto- terreno sciolto. Questi elementi descrittivi, in mancanza di una più chiara indicazione contenuta nel contratto di appalto che non è stato prodotto, inducono a ritenere che l'attraversamento in galleria sia stato eseguito per consentire la posa in opera della conduttura a una maggiore profondità, oltre quattro metri, necessaria per garantire una diversa pendenza rispetto al

collettore, mentre nel corrispondente tratto sull'altro fondo la condotta è stata messa "a cielo aperto".

L'impresa Catalano ha perciò eseguito l'opera secondo la variante approvata, dato che né il direttore dei lavori, l'ing. Antonino Garufi, che ha seguito l'esecuzione delle opere e redatto il libretto delle misure né il Comune di Calatabiano, ai quale già nel 1982, con la lettera raccomandata a.r. allegata al fascicolo la proprietaria del fondo, contestava "la voragine che si trova tuttora nel terreno" e tutti gli altri danni conseguenti all'estirpazione degli alberi di limoni e nespoli, hanno mai denunciato all'impresa l'arbitraria modifica del sistema di attraversamento del fondo Cosentino .

L'ing. Garufi poi è stata la persona che ha consegnato al consulente di ufficio copia della documentazione inerente all'esecuzione delle opere, compresa l'approvazione della perizia di variante, indicata al n.3 (all.C) della relazione di ufficio senza fare alcun cenno a una modifica nell'esecuzione del tracciato attribuibile all'impresa.

Vi è ancora un ulteriore elemento di valutazione per escludere che la responsabilità del danno causato nell'esecuzione dell'opera pubblica possa essere addebitato all'appaltatore ed è l'obbligo del committente di impedire che la realizzazione della medesima possa comunque procurare danni, dei quali l'ente pubblico è solidalmente responsabile, in base al principio generale del *neminem laedere*, applicato costantemente dai giudici di legittimità in materia di espropriazione per pubblica utilità o meglio di occupazione espropriativa (Cass. 4\9\1999 n.9381, Cass.22\2\2000 n.1983)

Può quindi escludersi che a causare i danni lamentati dal privato sia stata l'impresa Catalano che ha eseguito tali opere e che la stessa possa essere



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. G. G." or similar, located at the bottom right of the page.

L'unica obbligata al ristoro degli stessi, oltre che al pagamento della somma stabilita dal ctu per indennità di espropriazione, (su questo punto della decisione, che non è stato raggiunto da alcuna censura, si è formato il giudicato).

L'appello proposto dall'ente pubblico va pertanto rigettato.

Va detto per completezza di trattazione che nella fase del giudizio pretorile, dopo la rimessione della causa in trattazione e in questo grado si è costituita anche la società Costruzioni Catalano Filippo, in persona di Salvatore Catalano. L'impresa che si era precedentemente costituita era però la ditta individuale di Filippo Catalano, al cui decesso la causa è stata interrotta e poi riassunta nei confronti degli eredi impersonalmente La società non può ritenersi neppure successore a titolo particolare e non ha quindi veste giuridica per essere parte (come aveva già ritenuto il Pretore sotto il profilo della carenza di legittimazione passiva) nel presente giudizio dal quale va pertanto estromessa.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte, pronunciando sull'appello proposto, con atto di riassunzione notificato il 31/1/2001, dal Comune di Calatabiano, in persona della Commissione Prefettizia, avverso la sentenza del Pretore di Giarre dell'1/9/1999.

dichiara la contumacia di Pietro Cosentino,

dispone l'estromissione dal giudizio della Costruzioni Catalano Filippo sas:

rigetta l'appello:


Condanna l'appellante alle spese del giudizio liquidate in € 1100,23 di cui € 750,00 per onorario di avvocato ed € 92,97 per spese.

Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Catania il 18 luglio 2003


Il Consigliere rel.

Vittorio Emanuele Bonvicini

Il Presidente




IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Dott. Domenico Bellinvia)



Depositata nella Cancelleria
della Corte di Appello di Catania
oggi 5 FEB. 2004

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Dott. Domenico Bellinvia)



CORTE DI APPELLO - CATANIA


Atto registrato all'Agenzia delle Entrate

il 20-12-04 N. 04000417

..... € 215,00

~~.....~~
a debito 27 DIC. 2004
Catania

Il Consigliere



CORTE DI APPELLO - CATANIA


Atto registrato all'Agenzia delle Entrate

il 28-4-05 N. 7384

riscosse € 176,00

a debito 28 APR. 2005
Catania

Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL RE
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne sia
richiesti e a chiunque spetti di parte a loro consegnare
il presente titolo in mano di Francesco Minicciò o di
ufficiali della stessa parte, o di qualunque altro
siano legittimati a riceverlo.

È rogato a consegnare il presente titolo in mano di
richiesta del R. Catalano Salvatore
Catania, 18-07-2010
[Signature]
CANCELLIERE



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

È copia conforme all'originale rilasciato
Catania, 18-07-2010
CANCELLIERE
[Signature]
Francesco Minicciò



Rel. U. Notific.

Al istrua U. CASAZANO SALVATORE in proprio ed in parte U. G. G. G.
appresenta per U. G. G. G. la società "Impresa U. G. G. G.
U. G. G. G. con sede in U. G. G. G., VIA U. G. G. G. n. 162
e di suo procuratore U. G. G. G., U. G. G. G. ufficiale G. G. G.
presso l'Ufficio Notifiche, U. G. G. G. presso il Cort. d'Appello
di Catania notificando a tale copia ed a persona U. G. G. G.
CACATAMIANO, in persona di U. G. G. G. per U. G. G. G. presso
il U. G. G. G. in CACATAMIANO, PIAZZA U. G. G. G.
n. 32 in consegnando a detto U. G. G. G.

4

U

[Signature]

Pagina 1 di 1
- At. Semp
- Semp
10/09/10
Legal
9

Ufficio Suap

Da: <avv.albertobonaccorso@virgilio.it>
A: <servizilegali@comune.calatabiano.ct.it>
Data invio: lunedì 6 settembre 2010 19.50
Oggetto: Impresa di Costruzioni Catalano Filippo s.a.s. di Catalano Salvatore c/ Comune di Calatabiano.
Corte di Appello di Catania sentenza n. 105 del 05/02/2004.

Spett.le Ufficio legale del Comune di Calatabiano

Alla Cortese attenzione della sig.ra Bevaqua

La presente, a seguito degli intercorsi colloqui telefonici, per sollecitare il pagamento delle spese legali in favore del sig. Catalano Salvatore, legale rappresentante della "Impresa di costruzione Catalano Filippo s.a.s. di Catalano Salvatore", mio assistito, così per come disposto, visto la contumacia del sig. Cosentino Pietro, e liquidato dalla sentenza in oggetto; sentenza a Voi già notificata in data 26 aprile corrente anno.

In difetto del superiore adempimento mi vedrò costretto ad agire per il recupero della somma in sentenza indicata con aggravio di spese.

Certo di Vostro cortese ed urgente riscontro, e restando in attesa di ricevere il superiore pagamento, porgo cordiali saluti.

Avv. Alberto

Bonaccorso


Nessun virus nel messaggio in arrivo.

Controllato da AVG - www.avg.com

Versione: 9.0.851 / Database dei virus: 271.1.1/3118 - Data di rilascio: 09/06/10 20:34:00

Protocollo nr.: 0013022
del 14/09/10
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:



Ufficio Suap

Da: <avv.albertobonaccorso@virgilio.it>
A: <servizilegali@comune.calatabiano.ct.it>
Data invio: mercoledì 15 settembre 2010 12.41
Allega: notula pro forma Catalano c Comune Calatabiano.doc
Oggetto: l: Impresa di Costruzioni Catalano Filippo s.a.s. di Catalano Salvatore c/ Comune di Calatabiano. Corte di Appello di Catania sentenza n. 105 del 05/02/2004.

Spett.le Ufficio legale del Comune di Calatabiano
Alla cortese attenzione della sig.ra Bevacqua

La presente a seguito dell'odierno colloquio telefonico per rimetterLe le coordinate bancarie della società in oggetto al fine di poter effettuare il relativo bonifico:

BANCA: CREDITO SICILIANO; dipendenza di Aci Castello
IBAN: IT90L0301926102000000491065
COD. BIC SWIFT: RSANIT3P
INTESTAZIONE: Impresa di Costruzioni Catalano Filippo S.a.s di Catalano Salvatore.

Le ricordo altresì che oltre alla somma liquidata in sentenza sono dovuti anche le spese successive ed i miei compensi professionali ammontanti ad €. 526,46 come da notula pro forma che allego per miglior intelligenza.

Certo di un Suo cortese ed urgente riscontro porgo distinti saluti.

Avv. Alberto Bonaccorso

Nessun virus nel messaggio in arrivo.
Controllato da AVG - www.avg.com
Versione: 9.0.851 / Database dei virus: 271.1.1/3137 - Data di rilascio: 09/15/10 20:34:00

Protocollo nr.: 0013144
del 16/09/10
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:



20100013144

Avv. Alberto Bonaccorso
Piazza L. Ariosto, 29 Catania
Via Savoia, 55 Aci Castello
Tel./Fax 095 381539 - 095 7110271
Cell. 339 4827913
E-mail: avv.albertobonaccorso@virgilio.it

NOTULA PRO FORMA

Per: Catalano Salvatore in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società " Impresa di Costruzione Catalano Filippo s.a.s. di Catalano Salvatore", rappresentato dall'Avv. Alberto Bonaccorso;

Contro: il Comune di Calatabiano;

Valore della controversia: €. 1.100,23;

Attività stragiudiziale, scaglione da €. 600,01 ad €. 1.600,00.

SPESE

Marche da Bollo	€. 12,40
Notifica sentenza	€. 8,62
Totale	€. 21,02

ONORARI E DIRITTI

Consultazione	€. 100,00
Posizione ed archivio	€. 13,00
Esame e studio pratica	€. 200,00
Conferenza di trattazione	€. 50,00
Richiesta copie sentenza	€. 12,00
Collazione	€. 12,00
Notificazione sentenza	€. 10,00
Ritiro notifica	€. 10,00
Esame relata di notifica	€. 10,00
Vacazione	€. 15,00
Totale	€. 432,00

RIEPILOGO GENERALE

Spese	€. 21,02
Onorari e Diritti	€. 432,00
Spese Generali 12,5% su €. 432,00	€. 54,00
C.P.A. 4% su €. 486,00	€. 19,44
TOTALE	€. 526,46

Catania li 15/09/2010

Avv. Alberto Bonaccorso

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA


Calatabiano, 04 / 10 / 2010

→ Al Signor Presidente C.C.

Al Signor Sindaco

SEDE

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania



Oggetto: **Parere sulla proposta di deliberazione n. 33 del 21.09.2010, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, in favore della ditta di Costruzioni Catalano Filippo s.a.s. di Catalano Salvatore, seguito sentenza n°. 105/2004".**

In allegato si trasmette il parere di cui all'oggetto.

Il Revisore

(Paparo dr. Salvatore)

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO**

**On.le Consiglio Comunale
SEDE**

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione n. 33 del 21.09.2010, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, in favore della ditta di Costruzioni Catalano Filippo s.a.s. di Catalano Salvatore, seguito sentenza n°. 105/2004".

IL REVISORE UNICO


- VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e trasmessa in data 01/10/2010 all'organo di revisione economico-finanziaria per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area amministrativa;
- CONSIDERATO che la relativa spesa gode di copertura finanziaria, giusta attestazione resa dal responsabile dell'Ufficio di Ragioneria,

ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dall'art.194, comma 1° lettera a), del D. Lgs. n.267/2000, fatte salve eventuali responsabilità.

Calatabiano 04/10/2010

IL REVISORE DEI CONTI



(Paparo dr. Salvatore)

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Pappalardo Giuseppe)

Il Consigliere Anziano
(Zappulla Nicola)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Puglisi Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 03-11-10 al 18-11-10 con il n. 1479
del Registro Pubblicazioni

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Notificatore, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal 03/11/2010 al 18/11/2010 e che, contro la stessa, non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____



Il Segretario Comunale

CERTIFICATO D'ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Li

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

Copia conforme all'originale
per uso amministrativo

Calatabiano li 3 NOV 2010

IL SEGRETARIO

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

